

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALL'ACCORDO PER LA DESTINAZIONE IN VIA PREVENTIVA DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2021

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

In applicazione della legge 56/2014 (legge Delrio), con la quale è stato avviato un processo di riordino delle funzioni svolte dalle Amministrazioni provinciali, con l.r. 22/2015, la Regione Toscana a far data dal 01.01.2016 ha acquisito la titolarità di alcune funzioni esercitate dalle Province, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni, acquisendo altresì il personale dei suddetti enti necessario allo svolgimento di tali funzioni.

Con decorrenza 01.01.2016 sono state inquadrare nei ruoli regionali, ai sensi della l.r. 22/2015, n. 24 unità di personale con qualifica dirigenziale.

In base a quanto previsto dall'art. 9 commi 6 e 7 della citata l.r. 22/2015, a far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle Amministrazioni provinciali nel 2014 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 incrementano stabilmente le Risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità.

Tali risorse, quantificate con l.r. 70/2015 (all. D e D bis), sono andate a costituire, nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente degli anni 2016-2017, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito.

La legge 205/2017, art. 1, comma 800, ha disposto che *“al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle Amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza, per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'art. 23 comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente procedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.”*

L'art. 9, comma 10 bis, della l.r. 22/2015 ha disposto che a decorrere dall'anno 2018 cessano gli specifici fondi costituiti a norma del comma 7 e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana.

In data 04.05.2019 è stato pubblicato il DPCM 08.03.2019 *“Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane”* con il quale sono stati definiti i parametri previsti dall'art. 23, comma 4, del d.lgs.

75/2017. In particolare, dalla lettura del testo si evince il rispetto da parte della Regione Toscana dei parametri di cui all'art. 23, comma 4, del d.lgs. 75/2017 necessari per l'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017.

A decorrere dal 2018, pertanto, le risorse per il trattamento economico accessorio del personale dirigente della Regione Toscana, sulla base delle indicazioni contenute nella decisione di Giunta n. 66 del 17.12.2018 *“Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente anno 2018.”* sono state accorpate, superando l'articolazione in partizioni secondo l'ente di provenienza del personale trasferito in applicazione della l.r. 22/2015, ha caratterizzato gli anni 2016-2017.

Con decisione n. 34 del 25.06.2019, la Giunta regionale ha impartito indirizzi per l'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, autorizzando l'incremento nella misura massima consentita, pari all'intero differenziale rilevato con riferimento al personale trasferito al netto del personale a tempo indeterminato cessato, inteso quest'ultimo come variazione riscontrata tra personale in servizio al 01.01.2016 e al 01.01.2017, tra il valore pro capite del salario accessorio anno 2016 dei dipendenti in forza all'ente prima dell'applicazione della l.r. 22/2015 e il corrispondente valore pro capite del personale trasferito presso la Regione in attuazione della l.r. 22/2015.

In data 30 aprile 2019 è stato emanato il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n.58; all'art. 33, comma 1: è stabilito che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;

Con il decreto 3 settembre 2019 “*Misure per la definizione delle capacità' assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.*”, sono state dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019; nelle premesse, è dato atto che “*il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è' inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*”;

Con nota del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV con cui, in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN DEL 15.07.2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avente ad oggetto “*Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni*”, sono state fornite indicazioni di carattere operativo per l’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 previsto dall’art. 33 del succitato d.l. 34/2019.

L’Amministrazione ritiene opportuno procedere alla quantificazione in via preventiva delle risorse per il salario accessorio del personale dirigente per l’anno 2021 attenendosi al valore “storico” del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, riservandosi di procedere all’adeguamento, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 33 del d.l. 34/2019, in sede di quantificazione consuntiva.

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza della Regione Toscana è quantificato in via preventiva per l’anno 2021 in € **8.389.674**. A tale importo si perviene come segue:

Sezione I – risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano a € **12.976.097**, corrispondenti all’importo unico annuale di cui all’art. 57, comma 1 lett. a), del CCNL 2016-2018, così formato:

- A. risorse storiche consolidate ammontano a € **5.299.460** (art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 23.12.1999 – risorse complessivamente destinate al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998);
- B. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: ammontano complessivamente a € **1.533.220**; essi sono formati da:

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità – incrementi esplicitamente quantificati dai CCNL		
Fonte	Descrizione	Importo
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.d	1,25% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997	€ 167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 1	incremento di € 520 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 112.320
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 3	1,66% del monte salari della dirigenza dell’anno 2001	€ 219.284
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 1	incremento di € 1.144 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 211.640
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 4	0,89% del monte salari della dirigenza dell’anno 2003	€ 121.841
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 1	incremento di € 478,40 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni	€ 79.414

	dirigenziali	
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 4	1,78% del monte salari della dirigenza dell'anno 2005	€ 242.525
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 1	incremento di € 611 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 96.538
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 4	0,73% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2007	€ 104.933
CCNL 2016-2018 art. 56, comma 1	1,53% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2015	€ 176.877
TOTALE		€ 1.533.220

Tabella 1

C. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: ammontano a € **6.135.050**. Tali risorse sono costituite da:

- 1) **Applicazione l.r. 66/2011 art. 38, commi 1 e 7:** con tale norma il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è stato trasferito, a far data dal 01.01.2012, nel ruolo unico regionale. Dal 01.01.2012 le risorse di ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL dell'Area della Dirigenza del 23.12.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) confluiscono per l'intero importo nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. Tali risorse sono state quantificate dal Direttore di ARTEA con nota prot. 126509 del 3.11.2011 in € **215.846**;
- 2) **applicazione legge regionale n. 22/2016, art. 19 comma 3 (ex APET):** in base a tale norma la Regione Toscana è subentrata all'Agenzia regionale di promozione turistica (già Agenzia di Promozione economica della Toscana) nella titolarità di alcune funzioni, acquisendone, con decorrenza 01.04.2016, parte del personale. L'art. 19 comma 3 della citata l.r. 22/2016 ha previsto che le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.1999 riferite al personale trasferito confluiscono per l'intero importo nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale non dirigente della Regione Toscana a fronte di una equivalente riduzione da parte dell'Agenzia. Tali risorse sono state quantificate con decreto n. 117 del 28.10.2016 del Direttore dell'Agenzia regionale di promozione turistica in € **125.900** annui;
- 3) **CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6:** tale norma prevede l'incremento delle disponibilità del fondo di un importo annuo di € 3.356,97 relativamente ad ogni posto di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppresso. A tale titolo le risorse computate nel fondo dell'anno 2021 ammontano a € **197.302**, e sono invariate rispetto all'anno precedente;
- 4) **CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. f):** tale norma prevede che le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni vadano ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. L'importo conteggiato per l'anno 2021 (€ **207.230**) è immutato rispetto all'anno precedente;
- 5) **CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. g):** tale norma contrattuale prevede che le somme corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità e al maturato economico dei dirigenti comunque cessati dal servizio confluiscono nel fondo. Per l'anno 2021 tali risorse sono quantificate in € **1.255.343**, corrispondente ai ratei relativi alle cessazioni fino all'anno 2019. I ratei sono calcolati in base alle singole date di cessazione e all'importo della R.I.A. e del maturato economico in godimento ai dirigenti che cessano dal servizio;
- 6) **CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2, lett. a)** l'importo annuo corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel 2021 ammonta a € **8.367**;
- 7) **CCNL 23/12/99 art.26, comma 3:** l'importo di € **2.525.814** è da mettere in relazione all'applicazione delle leggi regionali 64/06 (€ 1.550.814) , 67/07 (€ 525.000) e 69/08 (€ 450.000);
- 8) **CCNL 23/12/99 art.26, comma 5:** La norma consente all'Ente di integrare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato con una quota del 6% del minore importo del

finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. Le risorse conteggiate a tale titolo ammontano a € **322.523**, importo immutato rispetto all'anno precedente;

- 9) **Applicazione l.r. 22/2015:** nel fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2019 sono inserite risorse per un importo pari a € **1.086.856** come risultante dagli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015;

Risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa ex art. 9, comma 6, l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	
Amministrazione	Importo
Provincia di Arezzo	57.895
Città metropolitana di Firenze	105.091
Provincia di Grosseto	102.732
Provincia di Livorno	247.109
Provincia di Lucca	224.899
Provincia di Massa	39.149
Provincia di Pisa	83.945
Provincia di Prato	57.858
Provincia di Siena	40.508
Unione Montana Alta val di Cecina	21.703
Unione comuni Garfagnana	43.163
Unione di comuni Montana Lunigiana	27.712
Unione Montana dei comuni del Mugello	35.092
TOTALE	1.086.856

Tabella 2

- 10) **Applicazione art. 1, comma 800, l. 205/2017:** in attuazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, la Regione ha facoltà di incrementare le risorse destinate al salario accessorio del personale anche di qualifica dirigenziale per attuare il riequilibrio delle retribuzioni accessorie del personale ex provinciale rispetto a quelle in godimento al restante personale, purché si rispettino i parametri di cui all'art. 23, comma 4, lett. a) e b) del D.Lgs. 75/2017. Il rispetto di tali parametri si evince dal testo del DPCM 8 marzo 2019, entrato in vigore nel mese di maggio 2019. La Giunta, con decisione n. 34 del 25.06.2019 ha autorizzato l'incremento del fondo delle risorse a decorrere dall'anno 2018 nella misura massima consentita dalla norma ovvero l'intero differenziale rilevato tra il valore pro capite del salario accessorio 2016 rispettivamente del personale già in forza all'ente prima dell'attuazione della l.r. 22/2015 e del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015. Tale incremento è stato calcolato nella maniera che segue:

- a. Il valore pro capite 2016 è stato ottenuto, sia per il personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015, sia per il restante personale, dal quoziente tra le risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015 (al netto delle relative decurtazioni) e il personale in servizio al 31.12.2016; si precisa che con deliberazione GR n. 215 del 9 marzo 2015 è stata dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di posizioni soprannumerarie di personale di categoria e qualifica dirigenziale conseguentemente all'attuazione dei piani generali complessivi di riorganizzazione degli assetti organizzativi, da riassorbirsi nel corso del biennio 2015-2016; il relativo piano di riordino si è concluso il 31/12/2016 e ha determinato la soppressione integrale delle posizioni dichiarate soprannumerarie delle dotazioni organiche del personale, facendo scaturire al termine dello stesso anno una diminuzione strutturale del personale e della

relativa spesa oltre che dei fondi del salario accessorio a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 236, della l. 208/2015, anche in considerazione del fatto che le cessazioni derivanti da posizioni soprannumerarie non hanno concorso alla quantificazione dello spazio occupazionale nei limiti del turnover e che fino al 31/12/2016 non è stato possibile effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, salvo quelle obbligatorie;

- b. Il valore delle risorse aggiuntive è stato ottenuto moltiplicando il differenziale tra i due valori pro capite per le unità di personale transitate nel corso del 2016 in attuazione dei processi di riordino istituzionale di cui alla l.r. 22/2015 calcolate al netto delle unità del personale regionale cessato dal servizio. Le unità di proprio personale cessato dal servizio nel 2016 sono state calcolate confrontando il personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2016 con quello in servizio al 01/01/2017, come risultante dal sistema informativo del personale, al netto degli ingressi per nuove funzioni e per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi rispetto a quelli disposti con la l.r. 22/2015¹.

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017								
Partizioni	Risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015	Personale al 31.12.2016	Valore pro capite	Differenziale unitario	personale cui si applica il differenziale			Risorse aggiuntive
					personale trasferito	Variazione personale a tempo indeterminato 01.01.2016-01.01.2017	totale	
Personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	6.468.045	94	68.809	22.026,21	24	- 15	9	198.236
Personale cui si applica la l.r. 22/2015	1.076.004	23	46.783					

Tabella 3

Sezione II – risorse variabili

Voce non presente.

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

Le decurtazioni del fondo dell'anno 2021 ammontano a € **4.586.423** e sono interamente riferite alle risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità.

¹ Il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2016 è pari a 94 unità; il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2017 è composto da 79 unità. In tale ultimo dato non sono comprese le 3 unità di personale con qualifica dirigenziale acquisite nel corso del 2016 per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi da quelli di cui alla l.r. 22/2015 e segnatamente inquadrati a norma della l.r. 22/2016.

DECURTAZIONI DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO		
ANNO 2021 – quantificazione preventiva		
Descrizione		Importo
decurtazioni del fondo/parte fissa	Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
	Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374
	decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.482.920
Totale complessivo		-4.586.423

Tabella 4

- 1) Applicazione degli accordi in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: secondo quanto previsto dal verbale del 17.10.2006, la soppressione stabile di posti resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro produce una riduzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza in misura pari alla retribuzione di posizione relativa ai posti soppressi. L'importo complessivo di tale riduzione è pari a **€ 1.238.129**;
- 2) Applicazione del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010: l'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 (L.122/2010), così come modificato dall'art. 1 comma 456 della l. 27.12.2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". La riduzione per gli anni 2011-2014 è stata calcolata conformemente a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011. L'importo, come risulta dal decreto dirigenziale 1287 del 23.03.2015 ammonta a **€ 1.865.374**;
- 3) Applicazione art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: tale norma dispone che a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016. Contestualmente, la disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Nell'applicazione di tale disposizione si è fatto riferimento ai criteri già definiti con circolari RGS 12/2011 e 12/2016 per l'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 e dell'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Il valore limite dell'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammonta a € 8.014.561. Le risorse dell'anno 2021 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, pari a € 9.497.481 risultano complessivamente superiori al limite 2016 di **€ 1.482.920**.

fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021 – quantificazione preventiva	
Risorse soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017	
Descrizione	Importo
unico importo annuale art. 57, c.2, lett. a) CCNL 2016-2018 - quota soggetta al limite	12.600.984
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374

Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
totale	9.497.481

Tabella 5

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella sottostante sono riepilogate le risorse che compongono il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2021.

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA			
Natura	Anno 2020 (CONSUNTIVO)	Anno 2021 (PREVENTIVO)	Variazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	12.967.730	12.976.097	8.367
risorse variabili	10662	0	-10.662
decurtazioni del fondo	-4.578.056	-4.586.423	-8.367
Totale complessivo	8.400.336	8.389.674	-10.662

Tabella 6

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con decisione n. 32 del 25.06.2019 la Giunta ha impartito indirizzi in merito alla destinazione delle risorse ascrivibili al fondo salario accessorio del personale dirigente prevedendo che siano rese indisponibili le risorse corrispondenti alla "porzione" di dotazione organica – espressa in unità uomo/anno - non coperta nell'anno di riferimento con incarichi, anche ad interim, affidati a personale dirigente in servizio a tempo indeterminato, determinato o in posizione di comando presso la Regione. Tali risorse sono da calcolarsi annualmente in sede consuntiva.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

Voce non presente.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Le Parti hanno confermato il criterio di riparto delle risorse adottato negli anni precedenti: alla retribuzione di risultato sono destinate, in aggiunta alle risorse di cui all'art. 5 comma 4 del CCNL 03.08.2010, pari a € 104.933, risorse in misura pari al 17% delle risorse complessive, fatta salva la possibilità di definire in sede consuntiva la destinazione al risultato di eventuali risorse residue. Pertanto, alla retribuzione di risultato sono destinate risorse per € 1.438.753; alla retribuzione di posizione vengono destinate € 6.512.182.

Come specificato nelle dichiarazioni a verbale allegate all'accordo, le Organizzazioni sindacali:

- contestano, nell'atto datoriale di costituzione del fondo per l'anno 2021, il riferimento al valore "storico" del limite 2016 ex art 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, senza avere alcun riguardo né alla immissione in ruolo della dirigenza apicale, né al trattamento accessorio della medesima, e neppure, nonostante le reiterate sollecitazioni di parte sindacale, alla circostanza che il riferimento al valore storico del 2016 avrebbe dovuto tenere conto che, a quella data, il fondo non includeva la dirigenza apicale della Regione Toscana;

- manifestano il loro disaccordo sull'applicazione dei contenuti della decisione n. 32 e lamentano il mancato inserimento nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente delle risorse di cui all'art. 26, comma 2, del CCNL 23.12.1999;

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Nella seguente tabella sono riportate le destinazioni del fondo dell'anno 2021:

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021 (quantificazione preventiva) Destinazione delle risorse	
Istituto	totale
destinazione a stipendio tabellare	438.739
Retribuzione di posizione	6.512.182
Retribuzione di risultato	1.438.753
TOTALE	8.389.674

Tabella 7

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Con riferimento al fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021 si evidenzia che:

- a) attestazione motivata del rispetto del principio di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certe e continuativa con risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse del fondo destinate ad utilizzi aventi natura certa e continuativa ammontano a € 6.950.921 a fronte di risorse aventi carattere di certezza e stabilità quantificate, al netto delle riduzioni, in € 8.389.674;
- b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: la retribuzione di risultato viene erogata al dirigente secondo le previsioni del sistema di valutazione della qualità della prestazione del personale della Regione Toscana come descritta al modulo 2, lett. d) della relazione illustrativa;
- c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Nella tabella seguente sono poste a confronto le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza degli anni 2020-21:

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA				
descrizione	anno 2020 (consuntivo)	descrizione	anno 2021 (preventivo)	Variazione

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'				
--	--	--	--	--

RISORSE CONSOLIDATE		RISORSE CONSOLIDATE		
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.a	5.299.460	art. 57, c.2 lett. a) CCNL 2016-2018 - unico importo annuale	12.976.097	-7.676.637

INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL		INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL		
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.d	167.848			167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, commi 1 e 3	331.604			331.604
CCNL 14/05/2007 art.4 commi 1 e 4	333.481			333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16 commi 1 e 4	321.939			321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5 commi 1 e 4	201.471			201.471
CCNL 17/12/2020 art. 56, comma 1	176.877			176.877

ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ		ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ		
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.f	207.230			207.230
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.g	1.255.343			1.255.343
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523			322.523
CCNL 12/02/2002 art. 1, comma 6	197.302			197.302
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900			125.900
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846			215.846
Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017	198.236			198.236
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814			2.525.814
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856			1.086.856

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità	12.967.730	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità	12.976.097	-8.367
---	-------------------	---	-------------------	---------------

RISORSE VARIABILI		RISORSE VARIABILI		
--------------------------	--	--------------------------	--	--

RISORSE VARIABILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017		RISORSE VARIABILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017		
CCNL 23/12/1999 art.26,comma 2	0	CCNL 23/12/1999 art.26,comma 2	0	0
Applicazione art. 61, comma 9 d.l. 112/2008	0	Applicazione art. 61, comma 9 d.l. 112/2008	0	0

CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.e (compensi patrocinio legale dell'ente - spese compensate)	0	CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.e (compensi patrocinio legale dell'ente - spese compensate)	0	0
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017		RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017		
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.e) (compensi progettazione d.lgs. 163/06)	0	CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.e) (compensi progettazione d.lgs. 163/06)	0	0
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.e (compensi patrocinio legale dell'ente - spese a carico parte soccombente)	0	CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.e (compensi patrocinio legale dell'ente - spese a carico parte soccombente)	0	0
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.i)	10662	CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.i)	0	10.662
Somme non utilizzate - anno precedente	0	Somme non utilizzate - anno precedente	0	0

Totale risorse variabili		10.662	Totale risorse variabili		0	10.662
---------------------------------	--	---------------	---------------------------------	--	----------	---------------

DECURTAZIONI DEL FONDO		DECURTAZIONI DEL FONDO				
DECURTAZIONI DEL FONDO/parte fissa		DECURTAZIONI DEL FONDO/parte fissa				
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129	Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-	0		
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374	Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	1.238.129	-	0	
Riduzioni del Fondo - applicazione art.1 comma 236 l. 208/2015	0	Riduzioni del Fondo - applicazione art.1 comma 236 l. 208/2015	1.865.374	-	0	
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.474.553	decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	0	0		
decurtazioni del fondo/parte fissa - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0	decurtazioni del fondo/parte fissa - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0	0		
DECURTAZIONI DEL FONDO/parte variabile		DECURTAZIONI DEL FONDO/parte variabile				
decurtazioni del fondo/parte variabile - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	0	decurtazioni del fondo/parte variabile - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	1.482.920	-	8.367	
decurtazioni del fondo/parte variabile - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0	decurtazioni del fondo/parte variabile - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0	0		
Totale decurtazioni del fondo		-4.578.056	Totale decurtazioni del fondo		-	8.367
Totale risorse per la contrattazione integrativa		8.400.336	Totale risorse per la contrattazione integrativa		8.389.674	10.662

Tabella 8

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il sistema contabile della Regione Toscana consente il rispetto dei limiti di spesa che concernono le risorse per la contrattazione integrativa.

Le risorse che costituiscono il fondo vengono stanziare annualmente attraverso la legge di bilancio ed eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, aggiornate in corso d'anno con legge di assestamento. Nella quantificazione dello stanziamento si tiene conto delle disposizioni dei contratti nazionali che definiscono le voci di alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa. La gestione della spesa avviene entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Sezione II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Nella seguente tabella si riportano i dati relativi all'utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2020:

Destinazione e utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2020				
Istituto	valore destinato dall'accordo	importo messo in pagamento (*)	differenza	Risorse da rinviare al fondo dell'anno successivo
destinazione a stipendio tabellare	438.739	438.739	0	-
Retribuzione di posizione	4.709.750	4.709.750	0	-
Retribuzione di risultato:			0	
- risorse destinate a retribuzione di risultato	1.834.834	1.692.705	142.129	-
- Compensi attività extraimpiego - quota destinata ai dirigenti incaricati	9.596	9.596	0	-
- Compensi attività extraimpiego - quota destinata a tutti i dirigenti	1.066	1.066	0	-
riduzione (applic.decisione 32 del 25.06.2019)	1.406.351	1.406.351	0	-
			0	
TOTALE	8.400.336	8.258.207	142.129	-

Tabella 9

(*) Tali importi includono le somme non corrisposte ai dirigenti in applicazione dell'art. 71 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008 per un totale complessivo di € 7.409. Le somme complessivamente trattenute rimangono indisponibili alla contrattazione e costituiranno un'economia di bilancio per l'Amministrazione.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La spesa relativa alla quantificazione in via preventiva delle risorse del fondo la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021 ammonta a complessivi € 8.389.674 cui si sommano oneri riflessi ed IRAP a carico dell’Amministrazione per € 2.905.752,57 per un totale di € 11.295.426,57 al lordo oneri.

Tali importi trovano copertura nei seguenti impegni assunti sul bilancio di previsione 2021-2023 e, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare a quanto previsto nell’allegato 4/2, per la restante parte di risorse 2021 da corrispondere nel 2022, nello stanziamento dei capitoli di Fondo Pluriennale vincolato del bilancio di previsione 2021-2023 e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024:

Copertura finanziaria del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021 - quantificazione preventiva				
anno	capitolo	tipo stanziamento	impegno	importo
2021	71300	PURO	456	202.282,08
2021	71306	PURO	524	48.143,14
2021	71306	PURO	672	5.825,72
2021	71309	PURO	802	17.193,98
2021	71301	PURO	457	165.861,54
2021	71307	PURO	530	39.475,05
2021	71307	PURO	678	4.776,81
2021	71310	PURO	809	14.098,23
2021	71355	PURO	458	101.141,04
2021	71355	PURO	459	195.632,06
2021	71430	PURO	532	24.071,57
2021	71430	PURO	533	49.710,11
2021	71430	PURO	680	2.912,86
2021	71430	PURO	681	5.634,20
2021	71469	PURO	811	8.596,99
2021	71469	PURO	812	16.628,73
2021	71302	PURO	460	61.267,18
2021	71308	PURO	538	14.581,59
2021	71308	PURO	686	1.764,49
2021	71311	PURO	817	5.207,71
2021	71356	PURO	461	101.141,04
2021	71356	PURO	462	101.141,04
2021	71431	PURO	539	24.071,57
2021	71431	PURO	540	25.699,94
2021	71431	PURO	687	2.912,86
2021	71431	PURO	688	2.912,86
2021	71470	PURO	818	8.596,99
2021	71470	PURO	819	8.596,99

2021	71358	PURO	464	43.920,50
2021	71433	PURO	545	10.453,08
2021	71433	PURO	693	1.264,91
2021	71472	PURO	824	3.733,24
2021	71359	PURO	465	101.141,04
2021	71359	PURO	466	50.570,52
2021	71434	PURO	546	24.071,57
2021	71434	PURO	547	12.849,97
2021	71434	PURO	694	2.912,86
2021	71434	PURO	695	1.456,43
2021	71473	PURO	825	8.596,99
2021	71473	PURO	826	4.298,49
2021	13104	PURO	467	215.261,14
2021	13104	PURO	2852	39.800,40
2021	13109	PURO	553	51.232,15
2021	13109	PURO	702	6.199,52
2021	13109	PURO	4035	1.146,25
2021	13109	PURO	4031	10.113,28
2021	13112	PURO	4036	3.383,03
2021	13112	PURO	832	18.297,20
2021	71021	PURO	468	1.552.979,65
2021	71021	PURO	469	43.920,50
2021	71021	PURO	3526	109.398,29
2021	71021	PURO	3527	111.215,26
2021	71021	PURO	4852	4.798,06
2021	71110	PURO	554	527.677,00
2021	71110	PURO	555	11.160,20
2021	71110	PURO	703	63.853,35
2021	71110	PURO	704	1.264,91
2021	71116	PURO	833	188.456,07
2021	71116	PURO	834	3.733,24
2021	71893	PURO	177	438.739,00
2021	71360	PURO	470	94.491,02
2021	71435	PURO	559	22.488,86
2021	71435	PURO	708	2.721,34
2021	71474	PURO	838	8.031,74
2021	71920	PURO	560	10.453,08
2021	71920	PURO	709	1.264,91
2021	71982	PURO	471	43.920,50
2021	72013	PURO	839	3.733,24
2021	71913	PURO	561	10.452,96
2021	71913	PURO	710	1.264,90
2021	71914	PURO	840	3.733,20
2021	71915	PURO	472	43.920,00
2021	71361	PURO	473	35.020,57
2021	71436	PURO	562	8.334,90
2021	71436	PURO	711	1.008,59
2021	71475	PURO	841	2.976,75
2021	71363	PURO	474	94.491,02
2021	71438	PURO	565	22.488,86
2021	71438	PURO	723	2.721,34
2021	71477	PURO	844	8.031,74
2021	71365	PURO	475	87.841,00

2021	71440	PURO	568	20.906,16
2021	71440	PURO	726	2.529,82
2021	71479	PURO	849	7.466,49
2021	71367	PURO	476	630.816,68
2021	71442	PURO	570	150.134,37
2021	71442	PURO	728	18.167,52
2021	71481	PURO	851	53.619,42
2021	71921	PURO	572	10.453,08
2021	71921	PURO	730	1.264,91
2021	71983	PURO	477	43.920,50
2021	72014	PURO	853	3.733,24
2021	71368	PURO	478	50.570,52
2021	71443	PURO	573	12.035,78
2021	71443	PURO	731	1.456,43
2021	71482	PURO	854	4.298,49
2021	71444	PURO	574	12.035,78
2021	71444	PURO	732	1.456,43
2021	71483	PURO	855	4.298,49
2021	72073	PURO	479	50.570,52
2021	71370	PURO	480	145.061,54
2021	71446	PURO	577	34.524,65
2021	71446	PURO	735	4.177,77
2021	71485	PURO	858	12.330,23
2021	71372	PURO	481	246.202,58
2021	71448	PURO	581	58.596,21
2021	71448	PURO	739	7.090,63
2021	71487	PURO	862	20.927,22
2021	71374	PURO	482	87.841,00
2021	71451	PURO	584	20.906,16
2021	71451	PURO	742	2.529,82
2021	71490	PURO	865	7.466,49
2021	71377	PURO	483	101.141,04
2021	71454	PURO	592	24.071,57
2021	71454	PURO	750	2.912,86
2021	71493	PURO	873	8.596,99
2021	71378	PURO	2861	38.900,40
2021	71378	PURO	484	11.670,12
2021	71455	PURO	594	9.258,30
2021	71455	PURO	596	2.965,38
2021	71455	PURO	752	1.120,33
2021	71455	PURO	753	336,10
2021	71494	PURO	875	3.306,53
2021	71494	PURO	876	991,96
2021	71379	PURO	485	50.570,52
2021	71456	PURO	597	12.035,78
2021	71456	PURO	754	1.456,43
2021	71495	PURO	877	4.298,49
2021	71380	PURO	486	50.570,52
2021	71457	PURO	599	12.035,78
2021	71457	PURO	755	1.456,43
2021	71496	PURO	878	4.298,49
2021	71381	PURO	487	50.570,52
2021	71458	PURO	602	12.035,78

2021	71458	PURO	758	1.456,43
2021	71497	PURO	881	4.298,49
2021	71924	PURO	605	24.071,57
2021	71924	PURO	761	2.912,86
2021	71985	PURO	488	101.141,04
2021	72017	PURO	884	8.596,99
2021	71383	PURO	489	50.570,52
2021	71460	PURO	609	12.035,78
2021	71460	PURO	765	1.456,43
2021	71499	PURO	888	4.298,49
2021	71384	PURO	490	523.025,62
2021	71461	PURO	616	124.480,10
2021	71461	PURO	772	15.063,14
2021	71500	PURO	895	44.457,18
2021	71925	PURO	624	12.035,78
2021	71925	PURO	780	1.456,43
2021	72018	PURO	903	4.298,49
2021	72049	PURO	491	50.570,52
2021	71385	PURO	492	50.570,52
2021	71462	PURO	625	12.035,78
2021	71462	PURO	781	1.456,43
2021	71501	PURO	904	4.298,49
2021	71387	PURO	493	101.141,04
2021	71465	PURO	630	24.071,57
2021	71465	PURO	786	2.912,86
2021	71504	PURO	909	8.596,99
2021	71388	PURO	494	50.570,52
2021	71466	PURO	632	12.849,97
2021	71466	PURO	788	1.456,43
2021	71505	PURO	911	4.298,49
2021	13218	PURO	FPV	231.000,00
2021	13218	PURO	FPV	54.978,00
2021	13218	PURO	FPV	19.635,00
2021	71240	PURO	FPV	1.632.783,31
2021	71240	PURO	FPV	388.602,43
2021	71240	PURO	FPV	138.786,58

TOTALE

11.295.426,57

Tabella 10